

\*\*\*\*\*

## **IMPUGNAZIONI CIVILI - FALLIMENTO DELLA PARTE DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - NOTIFICA DELL'ATTO DI APPELLO AL PROCURATORE ANZICHÉ AL CURATORE - CONSEGUENZE.**

Nell'ordinanza in commento (n. 25230/2024), la Suprema Corte ha stabilito che qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito *in bonis* anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.

La vicenda trae scaturigine dall'emissione di un avviso di accertamento nei confronti di una Società per il recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA. Impugnato l'avviso, la CTP accoglieva il ricorso formulato dalla contribuente e l'ente impositore spiegava appello, che la CTR dichiarava inammissibile per difetto di legittimazione della Società, atteso che - nelle more - la medesima era stata dichiarata fallita e la notifica era stata effettuata presso lo studio del difensore costituito nel primo grado del giudizio, in luogo della curatela del fallimento. Avverso tale decisione, l'Agenzia delle Entrate depositava l'odierno ricorso per cassazione eccependo - tra gli altri motivi - l'erroneità della decisione del giudice di *seconde cure* nella parte in cui rilevato il difetto di legittimazione del fallito, la CTR avrebbe dovuto procedere, tutt'al più, alla rinnovazione della notificazione e non l'inesistenza.

La Corte, in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità - di seguito esposti -, ha ritenuto fondata la doglianza.

Per quanto concerne la disciplina del fallimento, la notifica di un atto di appello nei confronti di una società dichiarata fallita, nelle more tra il giudizio di primo grado e del secondo, deve essere indirizzata al curatore del fallimento; ciò posto, nel caso in cui l'atto venga notificato presso il procuratore domiciliatario del fallito è da considerarsi nulla e non inesistente, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsi la rinnovazione, dovendo la notifica essere effettuata «presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa»; disciplina applicabile anche al processo tributario.

Ed ancora, per quanto attiene gli elementi costitutivi essenziali del ricorso per cassazione, la notifica non ne rientra, pertanto, i vizi relativi a quest'ultima ricadono nell'ambito della nullità, dunque sanabili *ex tunc* per raggiungimento dello scopo, per costituzione della parte, o per rinnovazione della notificazione, spontanea o su ordine del giudice.

Rapportando quando dedotto al caso di specie, essendo la notifica stata fatta presso il difensore del contribuente *in bonis* anziché presso il curatore del fallimento, andava considerata affetta da nullità e, in quanto tale, rinnovabile dal giudice dell'impugnazione. Ne consegue che il giudice di *seconde cure* non ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi.

Per tali motivi, la Corte ha accolto il secondo motivo ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte tributaria in diversa composizione.

\*\*\*\*\*

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. \_\_\_\_/2024 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei P., n. \_\_\_\_

- Ricorrente -

**contro**

FALLIMENTO C. P. S.r.l. (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del curatore *pro tempore*, C. P. S.r.l. (C.F. \_\_\_\_\_), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- Intimati -

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della C., n. \_\_\_\_/23 depositata in data 26 maggio 2023.

Udita la relazione svolta dal Consigliere F. D'A. nella camera di consiglio del 3 luglio 2024.

**RILEVATO CHE**

1. La società contribuente C. P. S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015, con il quale - a seguito di PVC - si recuperavano maggiori IRES, IRAP e IVA.

2. La CTP di C. ha accolto il ricorso.

3. La CTR della C., con sentenza qui impugnata, ha rilevato che l'atto di appello era stato notificato in data 28 gennaio 2022 alla società presso lo studio del suo difensore, quando già detta società era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di P. del 20 dicembre 2021, per cui - ritenendo che la società dichiarata fallita avesse perso la propria capacità processuale in favore della curatela del fallimento - ha dichiarato il difetto di legittimazione della società dichiarata fallita e ha dichiarato inammissibile l'appello.

4. Propone ricorso per cassazione l'Ufficio, affidato a tre motivi; la società e il fallimento intimati non si sono costituiti in giudizio.

**CONSIDERATO CHE**

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la società dichiarata fallita fosse sprovvista della

legittimazione a contraddire in sede di appello, stante la legittimazione straordinaria attribuita al fallito pendente il fallimento.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 299, 300, 301 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice di appello, rilevando il difetto di legittimazione del fallito evocato in giudizio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello. Deduce il ricorrente che ove, in tesi, l'atto di appello sia stato notificato alla società dichiarata fallita per avere la stessa perso la legittimazione passiva a contraddire in sede di appello per effetto della declaratoria del fallimento in epoca precedente l'incardinazione del giudizio di appello, il giudice di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della notificazione al fallimento.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice di appello omesso di pronunciarsi sulla tardività del ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni di cui all'art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essendo l'avviso impugnato stato notificato al legale rappresentante della società contribuente in data 7 dicembre 2018.

4. Il primo motivo è infondato. Se, una volta notificato l'atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l'atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello. In questi casi, la giurisprudenza di questa Corte afferma che il contraddittore della controparte - soccombente e impugnante - nel giudizio in cui la società fallita sia risultata vincitrice è il curatore del fallimento, al quale deve essere notificato l'atto di appello (Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785).

5. Fondato è, di converso, il secondo motivo. Per quanto - secondo la menzionata giurisprudenza di questa Corte - la notifica dell'atto di appello da parte della controparte della società fallita che, nelle more, sia stata dichiarata fallita, debba essere indirizzata nei confronti del curatore del fallimento, l'eventuale notifica dell'atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore e non nei confronti del curatore del fallimento non è inesistente ma nulla. Deve, difatti, ravvisarsi un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsi la rinnovazione (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2023, n. 34371; Cass., Sez. V, 21 giugno 2016, n. 12785, cit.; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 8624; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2012, n. 9281; Cass., Sez. V, 9 aprile 2008, n. 9214; Cass., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7252), dovendo la notifica essere effettuata «*presso il domicilio dell'organo pubblico cui spetta la rappresentanza della stessa*» (Cass., Sez. V, 23 marzo 2007, n. 7161); disciplina, quella della nullità della notificazione, applicabile anche al processo tributario (Cass., Sez. V, 10 gennaio 2013, n. 384; Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2022, n. 35884).

6. Si tratta di una riaffermazione del principio, secondo cui il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito

della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia *ex tunc* per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice *ex art.* 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).

7. Per l'effetto, ove la pronuncia di fallimento intervenga nelle more tra il primo e il secondo grado di giudizio e l'evento non venga dichiarato nel corso di esso, la notifica dell'atto di impugnazione, fatta presso il difensore del contribuente *in bonis* anziché nei confronti del curatore del fallimento è nulla. Trattandosi di notificazione nulla, la stessa - in mancanza di costituzione della parte legittimata - deve essere rinnovata dal giudice dell'impugnazione nelle forme dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 5 dicembre 2022, n. 35690; Cass., Sez. VI, 4 aprile 2018, n. 8192; Cass., Sez. VI, 14 luglio 2014, n. 16070; Cass., Sez. V, 27 luglio 2012, n. 13501).

8. La sentenza impugnata, nell'aver dichiarato inammissibile il ricorso senza procedere alla rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi e va cassata. Il motivo va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio affinché proceda alla integrazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti del curatore del fallimento.

9. Il terzo motivo è assorbito, trattandosi di questione che sarà trattata dal giudice del rinvio una volta correttamente integrato il contraddittorio con il curatore del fallimento, essendo la questione del rispetto del contraddittorio preliminare ad ogni altra questione introdotta nel giudizio. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della C., in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2024.